

COPIA

TRIBUNALE DI TORINO- SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. ex art. 151 cpc

414 c.p.c.

con istanza cautelare incorso di causa ex art. 700 e 669- quater c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

per

RAMPINO Prof. Giuseppe Antonio, nato il 24.11.1960 a Trepuzzi (LE) e ivi residente in Via G. Mameli n. 8 P1 (cod. fisc. n. RMPGPP60S24L383O), elettivamente domiciliato a Squinzano in Via Monte Grappa n. 52 nello, presso e nello studio dell'Avv. Valentina Tarantino (C.F.: TRNVNT78M71B506I) che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazio e/o notificazione del presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C.: tarantino.valentina@ordavvle.legalmail.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del ministro pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato - Ufficio Distrettuale di Torino, con sede in Corso Stati Uniti n. 45, da cui è ex lege rappresentato e difeso

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato - Ufficio Distrettuale di Torino, con sede in Corso Stati Uniti n. 45, da cui è ex lege rappresentato e difeso


Cenni di fatto


1.0 - Il ricorrente, già incluso nelle G.a.E. a seguito di superamento di pubblico concorso a cattedra per esami e titoli per la classe di XXV – Discipline giuridiche ed economiche, bandito con D.M. 23.03.1990, veniva assunto in ruolo, in data 01/12/2015, su posto comune per la medesima classe di concorso (successivamente classificata A019 e, attualmente, A046) con la Fase C del Piano Straordinario Assunzionale previsto dalla L. 13 luglio 2015 n. 107 e assegnato all'Ambito Territoriale di Lecce presso l'I.I.S.S. "E. Mattei" di Maglie, con incarico su organico di potenziamento, dove sottoscriveva in data 02/12/2015, in virtù di quanto previsto dall'art. 44 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola, il relativo Contratto individuale di lavoro".

1.1 - Subito dopo l'instaurazione del rapporto chiedeva e otteneva in data 21/01/2016 dal Dirigente Scolastico di detto Istituto la concessione dei benefici previsti dalla dall'art. 33 della L. 104/1992 quale figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità.

1.2 - Nel corso del rapporto svolgeva il periodo di formazione e prova che, all'esito del colloquio con il Comitato di Valutazione, superava, a dire del Dirigente Scolastico, con giudizio di eccellenza,

1.3 - In forza dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08/04/2016 veniva sottoposto al Piano Straordinario di Mobilità, avviato per l'a.s. 2016/2017, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 108, della richiamata L. 107/2015, rivolto ai docenti assunti in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.





1.4 – La richiamata norma stabiliva che l’attuazione del PSM si sarebbe dovuta svolgere in due fasi: - la prima, da attuarsi preventivamente, riservata ai suddetti docenti, i quali avrebbero potuto partecipare volontariamente (a domanda) alla mobilità provinciale e interprovinciale (su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assunzione, previsto dall’art. 399, terzo comma, del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297, per tutti i posti vacanti e disponibili ivi compresi quelli assegnati al personale al personale assunto nell’a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C, tra cui il ricorrente medesimo (art. 1, comma 108 seconda parte L.107/2015); - la seconda riservata ai docenti di cui all’art. 96, lett. b), iscritti nelle GaE, tra cui il ricorrente, che, essendo stati assegnati su sede provvisoria nell’a.s. 2015/2016, avrebbero dovuto parteciparvi obbligatoriamente (come peraltro precisato dagli artt. 2, 3, 5 e 6 del CCNI, relativo alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per a.s. 2016/2017), su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per i posti residuati dopo il soddisfacimento dei docenti assunti entro il 2014/2015, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.


1.5 - Con il CCNI sulla mobilità del personale Docente, Educativo e ATA per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, detto “piano” veniva articolato (dall’art. 6) in quattro fasi, rispettivamente denominate Fasi A), B) C) e D), da attuarsi secondo l’ordine sequenziale previsto dall’Allegato 1 al suddetto CCNI.

1.6 – Pertanto il ricorrente veniva di fatto costretto a partecipare alla Fase C della mobilità prevista dal richiamato Allegato1, che così stabiliva:
“partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e

C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: - a. trasferimenti a domanda dei beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) -1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; - b1. trasferimenti, a domanda, dei beneficiari delle precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitore disabile; - b2. trasferimenti a domanda dei beneficiari delle precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; - c. trasferimenti, a domanda, dei beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; - d. trasferimenti a domanda dei beneficiari delle precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; - e. trasferimento dei docenti che non usufruiscono di ciascuna precedenza" (sic.).

1.7 – Con l'art. 13 del richiamato CCNL, veniva poi espressamente disposto che: i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (partecipanti alla Fase A punto 1 della mobilità prevista dal dell'art. 6 del richiamato CCNI che testualmente recita: "Gli assunti entro il '14/15-compresi titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio potranno fare domanda di mobilità su scuola, nel limite della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale provenienti da GAE. I docenti un questione in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B") potessero usufruire, nelle operazioni di mobilità sia provinciale che interprovinciale, di tutti i vari tipi di precedenza previsti da

detta norma nell'assegnazione del posto, ivi compresa quella stabilita dal punto V), relativo al figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità. Infatti al secondo capoverso di detto punto veniva espressamente specificato che: *“successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, limitatamente alla fase A al solo figlio individuato come referente unico che presta al genitore disabile in situazione di gravità”* (sic!).



1.8 - Inoltre detta precedenza veniva altresì riconosciuta dalla richiamata norma contrattuale, sia nella mobilità provinciale che in quella interprovinciale, in favore dei docenti assunti nell'a. s. 2015/2016 in fase Zero e A (del piano assunzionale previsto dal comma 98 dell'art. 1 della L. 107/2015), atteso che la Fase A punto 2 prevedeva espressamente che: *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possono ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 16/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.”* (sic!).

1.9 - Al contrario, i docenti assunti in fase C) nell'a.s. 2015/2016 (partecipanti alla Fase C del P.S.M.), tra cui il ricorrente medesimo (e, ahilui, anche il suo genitore), essendo figli di un dio minore, venivano esclusi dal beneficio di potersi avvalere di tale precedenza.

2.0 - Per il che esso ricorrente, avendo il MIUR pretermesso dal modulo di domanda telematica, predisposto sul portale Istanze Online del proprio Sito Web Istituzionale, la specifica sezione relativa all'allegazione di detta precedenza, inserita invece nei moduli di domanda predisposti per i partecipanti alla Fase A), B) e D), non poteva avvalersi del relativo beneficio ancorchè ne avesse i presupposti di legge.

2.1 – Tuttavia agli assunti in fase B e C del “piano” assunzionale veniva riconosciuta dall'art. 13 del richiamato CCNI (cfr. punto V penultimo cpv.) la possibilità di potersi avvalere di detta precedenza soltanto in sede di assegnazione provvisoria, vale dire in via temporanea e per la durata di un solo anno scolastico, ma ciò solo in astratto.

2.2 - Perché in concreto occorre che egli, ancorchè avesse presentato in data 27/08/2016 domanda di assegnazione provvisoria presso l'istituto viciniore alla residenza della madre vedova e disabile in situazione di gravità per il ricongiungimento alla medesima, non potesse, così come tutti gli altri titolari di analoga precedenza, beneficiare del conseguimento di alcuna assegnazione provvisoria, non essendo residuo nell'a.s. 2016/2017 per la classe di concorso A019, a causa dell'imponente, illegittimo e caotico spostamento di personale messo in atto con il PSM, alcun posto comune disponibile per la predetta operazione.

2.3 - Essendo stato quindi costretto a presentare, in data 31/05/2016, domanda di mobilità al fine di poter indicare l'ordine delle preferenze e avvalersi del punteggio previsto per i titoli posseduti, poiché in difetto sarebbe stato trasferito d'ufficio con punti zero, il prof. Rampino veniva prima assegnato, in data 13/08/2016, all'Ambito PIE0000008 e



successivamente, in data 31/08/2016, per il triennio 2016/2019, presso l'Istituto TOIS03900T - I.I.S. "P. MARTINETTI" con sede a Caluso (TO).

2.4 – Non potendo derogare all'obbligo di assistenza nei confronti della propria genitrice, al ricorrente in parola non è rimasta altra scelta che quella di richiedere e ottenere (in quanto referente unico di detto genitore, nonché convivente nei termini previsti dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012), prima dell'inizio delle lezioni, al Dirigente Scolastico dell'Istituto assegnatogli, dove aveva preso formale servizio in data 01/09/2016, la concessione del congedo biennale per l'assistenza ai disabili, di cui purtroppo, stante l'indisponibilità di posti per le A.P., si vedrà costretto a fruirne per tutto il corrente anno scolastico.

2.5 - Per le ragioni in narrativa, il trasferimento operato dal MIUR in forza delle disposizioni dettate dalla L. 107/2015, dal CCNI 2016/2017 mobilità e della richiamata O.M. applicativa sono da ritenersi assolutamente illegittime e vanno annullate e/o disapplicate con assegnazione del ricorrente al primo ambito scelto, nonché alla sede scolastica più vicini alla residenza del proprio genitore, e in subordine all'immediato rientro del ricorrente nella sede assegnatagli all'atto dell'assunzione, per i seguenti

Motivi di diritto

I - La evidente iniquità, sotto diversi profili, della L. 107/2015, nonché del CCNI sulla mobilità per il 2016/2017 e della relativa O.M. (n. 241/2016) applicativa nei confronti dei docenti assunti in Fase C risulta del tutto evidente se si pone mente al fatto che i docenti de quibus, e in particolare esso ricorrente, con l'inclusione d'ufficio nelle Graduatorie Permanenti, avvenuta ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L. 124/99, e la successiva

trasformazione delle medesime in Graduatorie ad Esaurimento, ad opera della art. 1, comma 605, della L. 296/2006, avevano già maturato il diritto all'assunzione, ai sensi dell'art. 399 e segg. del D.Lgs n. 297/2004, nelle relative province di appartenenza.

Per tali ragioni l'assunzione dei suddetti docenti in deroga al predetto art. 399 T.U., come stabilito dal richiamato comma 98 lett. c), produce una grave disparità di trattamento, sia nei confronti dei docenti assunti dalle stesse G.a.E. entro l'a.s. 2014/2015, sia nei confronti dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 di cui al comma 96 lett. a) e b), assunti in fase a) del piano straordinario di assunzioni previsto dal comma 98 dell'art. 1 L. 107/2015, poiché quest'ultimi, al contrario dei primi, hanno beneficiato del diritto all'assunzione nella provincia d'iscrizione e alla definitività della sede loro assegnata.

Considerato che nel caso di specie non sussistono né ragioni di carattere organizzativo della P.A., né un particolare interesse di carattere generale idonei a giustificare una così grave disparità di trattamento di posizioni sostanzialmente eguali, ne discende che l'assunzione in deroga all'art. 399 T.U. stabilita da detto comma 98 lett. c), dei soggetti sia da ritenersi assolutamente incostituzionale per manifesta violazione dell'art. 3, 51 e 97 della Costituzione.

II - A ciò si aggiunga che i docenti assunti in Fase C sono stati altresì costretti all'esodo forzato per liberare posti in favore di chi, per sua libera scelta, si era trasferito nelle G.a.E. delle province settentrionali al fine di ottenere l'assunzione in tempi più brevi e quindi non si sarebbe potuto dolere, in ragione della scelta effettuata, del fatto che, a causa di un evento

imprevisto e imprevedibile come il PSM, paragonabile al caso di forza maggiore, non sarebbe potuto facilmente ritornare nella regione di origine. Invero il piano straordinario di mobilità provinciale e interprovinciale su *“tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’a.s. 2015/2015 ai soggetti di cui al comma 96, lett. b), assunti ai sensi del comma 98, lett. b) e c)”*, avviato ai sensi del successivo comma 108 nei confronti dei docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015, in realtà non corrispondeva ad alcuna necessità organizzativa della P.A..

Infatti, essendo i docenti nei cui confronti era stato avviato il PSM tutti titolari di cattedra e avendo il piano straordinario assunzionale (attuato dalla P.A., ai sensi dell’art. 1- comma 96- L. 107, mediante assunzione del personale docente di cui alle successive lett. a), b) e c) nei limiti dei posti di cui al precedente comma 95) completamente coperto nelle province meridionali tutti posti disponibili in organico, tale PSM, da un lato non era giustificato dalla necessità di utilizzare personale soprannumerario, e dall’altro non era finalizzato a coprire posti privi di personale.

Sicchè l’unica finalità del “Piano” era quella di realizzare in modo coercitivo un turnover di personale mediante sostituzione dei docenti già assegnati a tali posti con quelli già assunti e aspirante al rientro a casa, così attribuendo a costoro un vantaggio personale, non giustificato da alcuna esigenza organizzativa, né da alcun interesse generale mediante l’adattamento della legge alle loro personali esigenze.

Per il che deve ritenersi che anche il comma 108 dell’art. 1 della L. 107/2015 (al cui confronto la legge Calderoli, denominata Porcellum, sembra veramente cosa di poco conto), anche nella nella parte in cui dispone

l'avvio di un piano di mobilità volontaria in favore degli assunti entro l'a.s. 2014/2015, da attuarsi preventivamente e finalizzato esclusivamente al turnover dei docenti assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c), mediante assegnazione dei medesimi su sede provvisoria in spreto alle disposizioni stabilite dall'art 399 T.U allo scopo di costringerli all'esodo o alla rinuncia, non possa sfuggire al sindacato di illegittimità costituzionale per la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

III– L'illegittimità delle norme e degli atti e provvedimenti sopra indicati è stata peraltro già rilevata dal TAR Lazio che con numerosi provvedimenti cautelari ha sospeso l'esecutorietà di detta O.M. (in quanto atto finale) fino alla definitiva pronuncia del Collegio, fissata per l'udienza del prossimo 20/10/2016 (cfr. sul punto: Ordinanza TAR Lazio, Sez. III Bis, 23/06/2016, n. 3588; Ordinanza TAR Lazio, Sez. III Bis, 23/06/2016, n. 3589; Ordinanza TAR Lazio, Sez. III Bis, 23/06/2016, n. 3590; Ordinanza TAR Lazio, Sez. III Bis, 02/08/2016, n. 4546; Ordinanza TAR Lazio, Sez. III Bis, 08/08/2016, n. 4720; Decreto TAR Lazio, Sez. III Bis, 09/09/2016, n. 5254; Decreto TAR Lazio, Sez. III Bis, 09/09/2016, n. 5256; Decreto TAR Lazio, Sez. III Bis, 15/09/2016, n. 5499; TAR Lazio, Sez. III Bis, 20/09/2016, n. 5724; tutti consultabili sul sito Web: www.giustizia-amministrativa.it).

IV - Ma in aggiunta alla seppur grave disparità di trattamento, commessa in danno dei docenti de quibus, tra cui esso ricorrente, ne sussiste un'altra ancor più grave, commessa in danno dei loro genitori disabili, il cui diritto all'assistenza da parte dei propri congiunti, è stato ingiustamente soppresso, in spreto a quanto espressamente stabilito dall'art. 601 del D.Lgs 297/2004,

non tanto dalla legge 107/2015, che sul punto pare nulla aver derogato, ma quanto da arbitrarie e illegittime norme contrattuali e regolamentari che, essendo finalizzate alla disciplina di aspetti meramente organizzativi, non potevano assolutamente derogare, come reiteratamente affermato da autorevoli Pareri del Consiglio di Stato di cui appresso più diffusamente si dirà, alla integrale applicabilità della disciplina dettata dall'art. 33 della L. 104/1992, in considerazione della rilevanza costituzionale di tale normativa.

Invero l'art. 33, 5° comma, della L. 05/02/1992 n. 104, così come modificato dalla L. 04/11/2010 n. 183 stabilisce che *“il genitore o il familiare del lavoratore, con rapporto pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

L'art. 601 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 dispone che *“1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

E' pur vero che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 27 marzo 2008, n. 7945 ha affermato il principio che *“il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al suo domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non è un diritto incondizionato, in quanto non può*

essere esercitato ove finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro”.

Tuttavia, al fine di non ingenerare equivoci, dev'essere rilevato, con specifico riferimento alle esigenze organizzative del datore di lavoro, che il Consiglio di Stato - Sez. III, con Parere n. 1623 reso in data 17/10/2000 (che si allega per opportuna conoscenza), in ordine al quesito postogli dal Ministero delle Finanze sulla corretta interpretazione da dare agli artt. 19 e 20 della L. n. 53/2000, che aveva modificato l'art. 33 della L. 104/92, nella parte in cui prevede il diritto del lavoratore pubblico e privato che assista continuativamente un parente portatore di handicap di scegliere la sede più vicina al luogo di assistenza, nel ribadire l'orientamento della Sezione medesima (già espressasi con Parere n. 1813 del 10/12/1996), ha (ri)affermato che *“la disciplina in esame trova diretto fondamento in principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro, e non può che avere carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento”.*

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, tale normativa *“risponde all'esigenza di un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, che è esigenza di rango sottordinato rispetto alla necessità di ripristinare, per quanto possibile, condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale, come sopra accennato, di tale finalità”* (sic). Aggiungendo poi che *“Tale assetto di valori, nella gerarchia dettata dai principi della Carta costituzionale, trova*



d'altronde conferma nelle deroghe a favore degli invalidi previste in materia di assunzioni e di avviamento al lavoro, nonché relativamente alle provvidenze economiche e sociali dettate a favore dei predetti soggetti”.

Per tali ragioni il diritto del disabile all'assistenza nel proprio domicilio da parte dei propri familiari non può essere compresso, e a maggior ragione negato, come nel caso di specie occorso, dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro

Su quest'ultimo punto la **Corte di Appello di Sassari – Sezione Lavoro, con Sentenza n. 43 del 25/09/2015** (che si allega), nel dichiarare la nullità dell'art. 7 del CCNI 26/02/2014 per la mobilità del personale Docente e ATA, nonché delle norme ad esso coordinate e l'allegato F del medesimo contratto per violazione dell'art. 33 della L. 104/1992, nella parte in cui subordinano il diritto al trasferimento del titolare della precedenza ex art. 33 quinto comma cit. ad ulteriori situazioni e fattispecie elencate nell'art. 7 cit., fatte salve altre precedenze di cui al n. 1 del medesimo articolo, ha affermato che *“l'interesse concorrente del datore di lavoro deve coincidere con l'interesse generale la cui lesione comporti una compressione dell'esigenza economica o produttiva tale da condizionare il perseguimento dello scopo economico dell'impresa o, nel caso della pubblica amministrazione, dell'interesse collettivo all'affermazione del diritto alla buona amministrazione. Solo in simili ipotesi può ipotizzarsi il bilanciamento del disabile con l'interesse del familiare del datore di lavoro preposto alla sua assistenza, altrimenti vanificandosi la posizione soggettiva della persona portatrice di handicap grave tutelata dai principi fondamentali della Costituzione Repubblicana”.*

Invero la Giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento degli opposti interessi, con specifico riferimento all'organizzazione della P.A., ha ritenuto che l'amministrazione non fosse tenuta a dare precedenza al diritto del disabile, mediante soddisfazione del diritto del familiare al trasferimento, nell'ipotesi in cui fosse sussistita soltanto la vacanza del posto e mancasse l'interesse dell'amministrazione per ragioni organizzative alla copertura di detto posto (cfr. sul punto: Cass. Civ. Sez. Lav. 25/01/2006, n. 1396).

In tal caso, sostiene detta Corte, il diritto del disabile si porrebbe effettivamente in contrasto con il dovere di assicurare la buona amministrazione poiché condizionerebbe l'agere amministrativo in ordine alla scelta di coprire posti che sarebbe meglio lasciare vacanti, costringendo la P.A. a effettuare scelte inefficienti, inefficaci e antieconomiche che si riverbererebbero in senso negativo sull'interesse generale.

Ma tale ipotesi, secondo la C.d.A, deve essere tenuta distinta quella in cui la P.A. intenda dare copertura ai posti mediante la procedura di mobilità, poiché in tal caso, e cioè nell'ambito di tale procedura, non ogni esigenza organizzativa, sia che scaturisca dalla stessa procedura, sia che sia stata collettivamente concordata, è idonea ad essere anteposta al diritto previsto dall'art. 33 della L. 104/92, anche perché l'applicabilità di tale norma alle procedure di mobilità è stata espressamente estesa dall'art. 601, 2° comma, del D.Lgs 297/2004.

Sulla base di tali presupposti la Corte medesima ha ritenuto che il sistema di mobilità delineato dal CCNI 2014/2015, articolato per fasi, subordinasse la mobilità dell'assistente familiare del disabile a quella di soggetti, come, per

es., coloro i quali chiedevano il rientro alla sede di precedente titolarità perchè trasferiti d'ufficio negli ultimi otto anni, ovvero coloro i quali domandavano di spostarsi nel medesimo comune su aree diverse da quelle di titolarità, poiché **non titolari** di posizioni giuridiche tutelate dalla legge in modo eguale a quelle dei disabili.

Afferma infatti la Corte che *"la subordinazione del diritto del disabile alla partecipazione a fasi diverse dei trasferimenti a domanda è espressione di un'ingiustificata compressione del suo diritto all'assistenza non comprendendosi per quale ragione esso non venga anteposto, con precedenza assoluta, insieme ai soggetti di cui al comma sesto del medesimo articolo 33 citato, ai diritti di soggetti non ugualmente tutelati dalla legge, fatte comunque salve le ipotesi di cui all'art. 3 L. 28 marzo 1991 n. 120 (non vedente) o dall'art. 61 L. 270/82 (emodializzato) e di cui all'art. 21 della L. 104/92"* (sic).

Per il che la disciplina del suddetto CCNI, finisce sostanzialmente per subordinare a mere esigenze organizzative della P.A. il diritto al trasferimento del familiare del disabile in situazione di gravità, riconosciuto dall'art. 33 comma 5, della L. 104/1992, esigenze che, senza tener conto dei principi di solidarietà sociale sottesi a tale normativa, si pongono in contrasto con le finalità di tutela del disabile medesimo.

La Corte rileva ancora che *"in nessun caso può sostenersi che sia impossibile dare attuazione al diritto della persona disabile semplicemente dando attuazione a procedure di mobilità che tengano in considerazione il precetto legislativo, che costituisce norma imperativa"*.

E in conseguenza di tale percorso motivazionale giunge alla declaratoria di nullità dell'art. 7 del CCNI 2014/2015 sulla mobilità e delle norme con esso coordinate, per violazione della L. 104/1992 e s.m.i., nella parte in cui subordinano il diritto alla trasferimento del titolare della precedenza ex art. 33, 5 comma, ad ulteriori situazioni e fattispecie come sopra precisate, con il conseguente riconoscimento del diritto dell'assistente del disabile all'assegnazione del primo al primo posto disponibile tra quelli indicati nella domanda.

Nel caso di specie, non v'è chi non s'accorga come il diritto del disabile sia stato, non soltanto compresso, ma completamente negato senza nemmeno la benchè minima sussistenza di apprezzabili ragioni di carattere organizzativo.

Come evidenziato dalla citata Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”*.

Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, 5° co. l. 104/1992 è diretto a tutelare, attribuisce alla norma de qua il carattere di norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° co., c.c.



Poiché detta norma, come si è già detto, si configura come *lex specialis* rispetto alle norme di carattere organizzativo (la cui sottordinazione alle norme imperative è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato) in materia di assegnazioni e trasferimenti, la stessa, in virtù di quanto disposto dall'art. 15 delle Preleggi (che stabilisce il principio della tacita abrogazione delle disposizioni della nuova legge quando le stesse siano incompatibili con quelle della legge anteriore) deroga alle disposizioni stabilite dal richiamato comma 108 della L. 107/2015 (sull'applicabilità del principio cfr: Cass. Sez. Lav. Sent. 27/03/2012 n. 4900), sia nella parte in cui detta norma non consenta di far valere a titolo di precedenza nelle operazioni di mobilità il diritto del docente referente unico convivente di geneitore disabile in situazione di gravità, sia nella parte in cui la stessa subordina l'attribuzione con precedenza, di posti vacanti e disponibili ad altri soggetti che non siano titolari di situazioni soggettive tutelate dalla legge in egual misura.

Per le motivazioni sopra esposte discende, per quanto di ragione, la nullità del CCNI 2016/2017 sulla mobilità e la conseguente disapplicazione dell'O.M. n. 241/2016 e di tutti gli atti o provvedimenti conseguenti successivi, compresi gli elenchi dei trasferimenti e relativi provvedimenti di approvazione: **1) - in relazione all'art. 6, comma 1 Fase A punti 1 e 2**, nella parte in cui si dispone la mobilità provinciale e interprovinciale degli assunti entro il '14/15 e '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 su tutti i posti vacanti e disponibili su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16, nonché provenienti da GaE; **2) - in relazione all'art. 6, comma 1 Fase B punto 1**, nella parte in cui si consente agli assunti entro il '14/15 di proporre istanza di mobilità interprovinciale

indicando un ordine di preferenza tra gli stessi nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti in nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GaE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Inoltre va dichiarata la nullità del richiamato CCNI: **a) - in relazione all'art. 13, comma 1**, nella parte in cui subordina le precedenze indicata al punto V) – ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO DISABILE; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENEITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA A CHI ESERCITA' LA TUTELA LEGALE a quelle di carattere organizzativo previste dai punti II) – PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA', e IV – PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'; **b) - in relazione all'art. 13, comma 1 punto V), penultimo cpv**, nella parte in cui esclude nei trasferimenti interprovinciali la fruizione da parte del titolare della precedenza prevista in favore del figlio referente unico del genitore disabile in situazione di gravità; **c) – la nullità dell'Allegato 1** nella parte in cui determina l'ordine sequenziale delle operazioni di mobilità. La declaratoria di nullità del CCNI e la disapplicazione dell'atto amministrativo inficiano in via derivata il provvedimento di trasferimento che, pertanto, è da ritenersi anch'esso nullo.

Orbene, dagli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo, rispettivamente pubblicati con decreti del Dirigente USP Lecce prot. n. 6748 del 04/07/2016 e prot. n. 9513 in data 13 agosto 2016, relativi alla mobilità della scuola secondaria di 2° grado, risulta che i posti

disponibili e vacanti nel primo ambito territoriale della provincia di Lecce – 0017, viciniore al comune di residenza del genitore disabile, sono risultati essere 26, tutti occupati da docenti che hanno partecipato al suindicato piano straordinario di mobilità, in gran parte privi di precedenza e per la restante parte in possesso di precedenza, come quella di perdente posto, non tutelate in egual modo rispetto a quella posseduta dal ricorrente, avente fondamento nella art. 33, 5° comma, della L. 104/1992 in quanto riferita al figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, sicchè sussistono i presupposti per l'assegnazione del ricorrente medesimo in una scuola di detto Ambito.

V – Il caso sottoposto allo scrutinio della Corte di Appello di Sassari ha però riguardato un caso di mobilità volontaria in cui il diritto di precedenza fatto valere dal beneficiario era stato compresso. Nel caso di specie è occorso invece che il ricorrente sia stato sottoposto a mobilità obbligatoria senza tener conto del suo consenso, in spreto all'art. 33, 5° comma, della L. 05/02/1992 n. 104, ultima parte, in cui si dispone, appunto, che il familiare del lavoratore non possa essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Sul punto vale la pena ricordare come il comma 108 della L. 107/2015 abbia avviato un piano straordinario di mobilità provinciale e interprovinciale in favore degli assunti entro il '14/15 su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, compresi quelli che, come precisato dallo stesso comma, sono stati assegnati in via provvisoria ai docenti assunti in fase C, stabilendo la successiva partecipazione di quest'ultimi al suddetto piano, con possibilità di poter richiedere nel medesimo anno l'assegnazione provvisoria interprovinciale sui posti dell'organico dell'autonomia.

Con gli artt. 2, 3, 5 e 6 del CCNI 2016/201 mobilità si è poi precisato trattarsi di una mobilità obbligatoria, attivabile anche d'ufficio in caso di omessa presentazione da parte di detti docenti della domanda di mobilità, e con l'art. 13 del contratto medesimo si è esclusa in favore tali docenti di potersi avvalere della precedenza relativa al figlio referente unico di genitore disabile, riconoscendo la possibilità di poter richiedere a tal titolo soltanto l'A.P..

Ne discende che il richiamato comma 108, avendo inteso escludere l'applicabilità anche dell'ultima parte del richiamato art. 33, 5° comma, si è posto in contrasto con la *lex specialis* che pertanto prevale sul medesimo derogandolo anche perché norma di natura organizzativa e quindi subordinata. Ne discende l'annullamento anche dell'art. 6 del CCNI 2016/2017 sulla mobilità, nella parte in cui consente il trasferimento del docente ad altra sede senza il suo consenso per contrasto con la norma imperativa e la conseguente disapplicazione della O.M. richiamata, nonché di tutti gli atti o provvedimenti conseguenti successivi, compresi gli elenchi dei trasferimenti e relativi provvedimenti di approvazione.

VI - Per quanto concerne il *periculum* in mora, ai fini dell'applicazione di eventuali provvedimenti cautelari, va detto che le gravi e perduranti conseguenze dall'illegittimo provvedimento di trasferimento giustificano sicuramente il ricorso alla tutela d'urgenza. Infatti, non potendo derogare all'obbligo di assistenza nei confronti della propria genitrice, al ricorrente in parola non è rimasta altra scelta che quella di richiedere e ottenere (in quanto referente unico di detto genitore, nonché convivente nei termini previsti dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del



03/02/2012), prima dell'inizio delle lezioni, al Dirigente Scolastico dell'Istituto assegnatogli, dove aveva preso formale servizio in data 01/09/2016, la concessione del congedo biennale per l'assistenza ai disabili, di cui purtroppo, stante l'indisponibilità di posti per le A. P., si vedrà costretto a fruirne per tutto il corrente anno scolastico.

Tale situazione tuttavia è da ritenersi per lui gravemente pregiudizievole sia sotto il profilo professionale che sotto quello economico. Per quanto riguarda il primo aspetto il prof. Rampino, dovendo assolvere a inderogabili obblighi parentali, è stato privato della possibilità di poter svolgere l'attività d'insegnamento e di poter intrattenere il rapporto con gli alunni, che sono i destinatari esclusivi di tale attività. Inoltre, non potendo collaborare e cooperare con i colleghi nello svolgimento dell'attività didattica, ha anche perso un'occasione di crescita professionale. A ciò si aggiunga il fatto che, restando fuori dal circuito scolastico, il ricorrente si vedrà costretto a rinunciare (nell'ambito di un contesto che con la L. 107/2015 è divenuto molto competitivo) anche alle opportunità di miglioramento della sua professionalità mediante la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento offerti dall'istituzione scolastica. Infine sotto il profilo patrimoniale il trattamento di congedo comporta la perdita degli emolumenti aggiuntivi della retribuzione, nonché delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Peraltro, il congedo straordinario, della durata di 24 mesi, può essere usufruito dal lavoratore una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa, ragion per cui la fruizione di tale permesso dovrebbe avvenire in caso di grave necessità, che non sussisterebbe nell'ipotesi in cui il ricorrente potesse

svolgere l'attività lavorativa nel comune vicinore alla residenza del disabile. Alla luce di tali considerazione appare dunque evidente che una tempestiva pronuncia possa quanto meno ridurre il danno irreparabile che, con la fruizione del congedo da parte del familiare, si riverbera indirettamente anche sul disabile.

Quanto alla sussistenza del fumus boni juris, si ritiene che esso emerga dalle deduzioni esposte in parte motiva.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso

chiede

che il Sig. Giudice del lavoro adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, Voglia accogliere le seguenti

conclusioni

preliminarmente e in via cautelare, inaudita altera parte, ovvero in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato e ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, e disporre l'assegnazione del ricorrente all'Ambito territoriale di Lecce 0017, con attribuzione di sede su posto comune presso un Istituto Scolastico vicinore alla residenza del proprio genitore disabile in situazione di gravità, ovvero, in subordine disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ed evitargli nelle more del giudizio ogni ulteriore pregiudizio;

nel merito,



a) - esaminata la questione di legittimità costituzionale prospettata ai punti I e II di parte motiva e ritenutane la fondatezza e rilevanza, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti del procedimento alla Corte Costituzionale affinché la stessa si pronunci in ordine alla rilevata illegittimità costituzionale: dell'art. 1, commi 98 lett c) art. 1 L. 107/2015, nella parte in cui dispone l'assunzione in deroga all'art. 399 D.lgs 297/2004, dei soggetti di cui al comma 96, lett. b) detta legge, che non risultano destinatari di una proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lett. a) o b), ancorchè gli stessi, essendo iscritti in GaE prima dell'approvazione della L. 107/20015 avessero maturato il diritto all'assunzione in ruolo, secondo le disposizioni dell'art. 399 detto D.Lgs; del comma 73 art. 1 detta legge, nella parte in cui esclude il personale iscritto in GaE, titolare del diritto all'assunzione in ruolo, secondo le disposizioni dell'art. 399 detto D.Lgs, prima dell'approvazione della L. 107/20015, dalla conservazione della titolarità di cattedra; del comma 108 art. 1 detta legge, nella parte in cui dispone a vantaggio dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 la mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) e c), nonché nella parte in cui dispone e qualifica come provvisoria la sede agli stessi assegnata, e infine nella parte in cui sottopone detti soggetti a mobilità obbligatoria; all'esito e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato con declaratoria di titolarità del ricorrente nella sede originariamente assegnatagli;

b) - conseguentemente, previa declaratoria di nullità per contrasto con le norme imperative stabilite dall'art. 33 della L. 104/1992 degli artt. 6, **comma 1 Fase A punti 1e 2**, nella parte in cui si dispone la mobilità provinciale e interprovinciale degli assunti entro il '14/15 e '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 su tutti i posti vacanti e disponibili su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16, nonché provenienti da GaE; **2) - in relazione all'art. 6, comma 1 Fase B punto 1**, nella parte in cui si consente agli assunti entro il '14/15 di proporre istanza di mobilità interprovinciale indicando un ordine di preferenza tra gli stessi nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti in nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GaE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A; **13, comma 1**, nella parte in cui subordina le precedenza indicata al punto V) – ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO DISABILE; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENEITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA A CHI ESERCITA' LA TUTELA LEGALE a quelle di carattere organizzativo previste dai punti **II) – PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'**, e **IV – PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'**; **13, comma 1 punto V), penultimo cpv**, nella parte in cui esclude nei trasferimenti interprovinciali la fruizione da parte del titolare della precedenza prevista in favore del figlio referente unico del genitore disabile in situazione di gravità; dell'**Allegato 1** a detto CCNI, nella parte in cui determina l'ordine sequenziale delle operazioni di

ORDINATO
2015/16

mobilità; e previa disapplicazione dell'O.M applicativa di dette disposizioni, n. 241/2016 e degli impugnati provvedimenti di assegnazione all'Ambito PIE0000008 e di attribuzione della sede per il triennio 2016/2019, presso l'Istituto TOIS03900T - I.I.S. "P. MARTINETTI" con sede a Caluso (TO), nonché di ogni atto amministrativo presupposto, connesso e consequenziale;

b1) - accertare e dichiarare per le causali di cui al punto IV di parte motiva, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di trasferimento del ricorrente all'Ambito territoriale PIE0000008 e della conseguente assegnazione alla sede di servizio per il triennio 2016/2019 presso l'I.I.S.S. P. Martinetti di Caluso; b2) - per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere

assegnato all'Ambito Territoriale Puglia 0017, con attribuzione di sede, sulla base dei posti disponibili prima dell'attuazione del PSM, secondo il principio della viciniorità alla residenza del disabile in situazione di gravità; b3) - per l'ulteriore effetto, condannare le Amministrazione convenute, ciascuna secondo la propria competenza, ad adottare ogni provvedimento di legge per l'assegnazione del ricorrente in organico ad una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Puglia 0017, nel rispetto del suindicato principio di viciniorità;

b4) - accertare e dichiarare per le causali di cui al punto V di parte motiva, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di trasferimento del ricorrente all'Ambito territoriale PIE0000008 e della conseguente assegnazione alla sede di servizio per il triennio 2016/2019 presso l'I.I.S.S. P. Martinetti di Caluso; b5) - per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere riassegnato all'Ambito Territoriale Puglia 0019), presso la sede attribuitagli

all'atto dell'assunzione, l'I.I.S.S "E. Mattei" di Maglie; 6) – per l'ulteriore effetto, condannare il competente Ufficio Scolastico ad adottare ogni provvedimento di legge per la riassegnazione del ricorrente in organico alla suddetta sede, sia come sede di titolarità, sia ai sensi dell'ultima parte dell'art. 33 5° comma L. 104/1992.

c) con condanna al risarcimento del danno secondo equità e alle spese di lite.
Si allegano i seguenti documenti:

- 1) – CCNI 2016/2017 sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017; 2) – copia O.M. 241/2016; 3) – copia Circ. Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 21/02/2012; 4) - copia domande di permesso per fruizione di congedo straordinario per assistenza disabile; 5) - copia contratto individuale di lavoro; 6) - copia provvedimento di trasferimento all'Ambito PIE0000008; 7) copia provvedimento di assegnazione alla sede TOIS03900T - I.I.S. "P. MARTINETTI"; 8) - copia provvedimento di concessione benefici l. 104/1992; certificato di residenza genitore disabile; 9) - certificato residenza del ricorrente; copia domanda di Mobilità per l'a.s. 2016/2017; 10) - copia domanda di assegnazione provvisoria; decreto pubblicazione trasferimenti USP copia elenco trasferimenti e passaggio di ruolo provincia di Lecce fase B, C. e D CCNI 2016/2017; copia ulteriore elenco elenco trasferimenti; Sentenza CdA di Sassari n. 43/2015; Parere Cons. St. Sez. VI 17/10/2013 n. 1623

In via istruttoria si riserva di articolare ogni altra richiesta di prova anche a relazione al contegno processuale ex adverso tenuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 del D.P.R. 115/2002 e s.m.i si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro e di valore



indeterminato e che conseguentemente l'ammontare del C.U. è pari a € 259,00.

Squinzano li, 11 ottobre 2016

- Avv. Valentina Tarantino –

Valentina Tarantino

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

Il ricorso ha per oggetto, tra l'altro, il diritto del ricorrente, quale figlio referente unico e convivente con genitore disabile in situazione di gravità, all'assegnazione all'Ambito Puglia 0017 in provincia di Lecce e alla attribuzione di una sede viciniorie alla residenza dell'assistito disabile, con precedenza rispetto altri docenti senza titoli o con titoli non tutelati in egual modo dalla legge;

I docenti controinteressati della classe di concorso A019, risultanti dagli elenchi dei trasferimenti allo stato conosciuti e relativi alla mobilità territoriale, sono circa 50, dei quali peraltro si sconosce l'indirizzo.

Poiché il ricorso deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati che probabilmente potrebbero essere più di trenta e poiché la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei modi ordinari potrebbe essere gravosa per il ricorrente occorrendo all'uopo acquisire gli indirizzi dei destinatari,

si chiede

che il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ex art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, Voglia, autorizzare la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione

Studio Legale
Avv. Valentina Tarantino
Via Montegrappa n. 52 – 73018 Squinzano (Le) - Tel. E fax n. 0832/753063 – cell. 347/2595558
p.e.c.: tarantino.valentina@ordavvle.legalmail.it
e-mail: va.tarantino@alice.it

d'udienza, nonché dell'elenco dei trasferimenti allegati a detto ricorso
tramite pubblicazione sul sito web del MIUR – sezione atti notificati

- Avv. Valentina Tarantino -

Valentina Tarantino



Avv. Valentina Tarantino

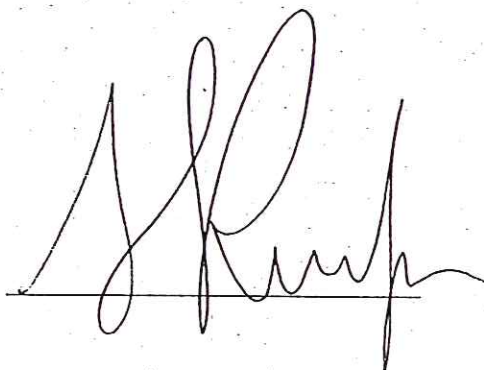
Le Conferisco ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, nonché in quelle eventuali di opposizione ed esecuzione, munendoLa di ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere e conciliare, proporre domande riconvenzionali oppure incidentali, opposizioni, reclami, appelli, deferire giuramenti decisorii, fare istanza per sequestri giudiziali e conservativi, con facoltà altresì di nominare altri avvocati e procuratori con pari poteri.

La autorizzo, ai sensi della L. 675/96, a utilizzare i dati personali a Voi riferiti per la difesa dei miei diritti, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferitoLe ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare ai Suoi colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli, esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitoLe.

Ratifico, sin da ora, il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati.

Eleggo domicilio presso e nel Suo studio in Squinzano alla via Montegrappa n. 52.

Lecce,



E' autentica

Avv. Valentina Tarantino



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Filomena PORCELLUZZI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

La Giudice

- Visto l'art. 700 c.p.c.,
- Fissa udienza di discussione innanzi a sé il

27 ottobre 2016 h. 13,00

Aula 23214 piano secondo, corso Vittorio Emanuele II, n. 130 Palazzo di Giustizia Torino,
con onere a carico di parte ricorrente di notifica del ricorso e del presente decreto a
parte convenuta entro il 17 ottobre 2016,

autorizza la notifica del ricorso nei confronti dei litisconsorti mediante pubblicazione sul
sito Web del MIUR, sezione atti notificati

- Visto l'art. 415 c.p.c.,
- Fissa udienza di discussione innanzi a sé il

18 maggio 2017 h. 9,00

Aula 23214 piano secondo, corso Vittorio Emanuele II, n. 130 Palazzo di Giustizia Torino.

Avverte le parti convenute che la costituzione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni
prima dell'udienza, mediante deposito di comparsa di costituzione in Cancelleria a pena di
decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.

Torino, 13 ottobre 2016.

La Giudice

dott.ssa Silvana CIRVILLERI



Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Copia conforme all'originale
Torino, 13 OTT. 2016
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Renata Maria PERINO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, 13 OTT. 2016
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Renata Maria PERINO